



SENTENZA - 115/2024

REPUBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Giuseppina MAIO Presidente

Giuseppina MIGNEMI Consigliere

Igina MAIO Consigliere

Antonio DI STAZIO Consigliere relatore

Antonio PALAZZO Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello in materia di responsabilità iscritto al n. 58801
del ruolo generale, promosso dal Procuratore Regionale presso la
Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per il Piemonte;

- appellante -

Contro

1. ALESSIO Norma, c.f. LSSNRM57C64A059E, nata ad Adria (RO) il 24 marzo 1957, rappresentata e difesa dagli avv. ti l'avv. Francesco Ioppoli e Bruno Sarzotti, elett.te domiciliata presso lo studio del primo in Roma, via Trionfale 5697;

~~2. DE BLASIO DI PALIZZI Carlo, c.f. DBLCRL54B03F839B, nato a~~
~~Napoli il 3.02.1954, rappresentato e difeso dall'Avv. Vittorio Del Monte~~
~~(pec: vittoriodelmonte@pec.ordineavvocatitorino.it) presso il cui~~

studio in Torino, Corso Castelfidardo n. 1, è elettivamente domiciliato;

3. DELLA VOLTA Giacomo, c.f. DLLGCM55D19I827I, nato a Soncino

(CR) il 19 aprile 1955, rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Merani

(pec: carlomerani@pec.ordineavvocatitorino.it) e dal prof. avv. Stefano

Gattamelata (pec: s.gattamelata@pec.professionalitainrete.it),

elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via

di Monte Fiore n. 22;

4. MANCINI Carmine, c.f. MNCCMN65C20B519B, nato a

Campobasso il 20.03.1965, rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio

Borasio (pec: fabrizioborasio@pec.ordineavvocatitorino.it) presso il cui

studio in Torino, Corso Leone 91/A, è elettivamente domiciliato;

5. MERCATALI Enrico Mario, c.f. MRCNRC47H26F205G, nato a

Milano il 26.06.1947, rappresentato e difeso dall'avv. Davide Vettorello

(pec: davidevettorello@pec.ordineavvocatitorino.it) presso il cui

studio in Torino, c.so Lecce 96, è elettivamente domiciliato;

6. TRICARICO Matteo, c.f. TRCMTT63E04I158T, rappresentato e

difeso dagli avv.ti Francesca Dealessi (pec: francescadealessi@

pec.ordineavvocatitorino.it) e Anna Casavecchia (pec:

annacasavecchia@pec.ordineavvocatitorino.it), presso il cui studio in

Roma, Via Monte Zebio 7, è elettivamente domiciliato;

7. ZAMBELLI Alberto, c.f. ZMBLRT39E10E946O, nato il 10.05.1939 a

Margherita di Savoia (FG), rappresentato e difeso dall'avv. Carlo

Merani (pec: carlomerani@pec.ordineavvocatitorino.it) e dal prof. avv.

Stefano Gattamelata (pec: s.gattamelata@pec.professionalitainrete.it),

elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via

di Monte Fiore n. 22;

- appellati -

avverso e per la riforma della sentenza n. 44/2021 della Corte dei conti,

Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte;

Visti gli atti e i documenti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 31 gennaio 2024, il relatore

Consigliere Antonio Di Stazio, il V.P.G. Andrea Lupi, l'avv. Francesco

Ioppoli per l'appellato Alessio, l'avv. Vittorio Del Monte per

l'appellato De Blasio Di Palizzi, l'avv. Alberto Floridi per delega orale

dell'avv. Stefano Gattamelata per gli appellati Della Volta e Zambelli,

l'avv. Sara Franchino per delega orale dell'avv. Fabrizio Borasio per

l'appellato Mancini, l'avv. Sarha Celestino per l'appellato Mercatali,

l'avv. Domenico Di Ciommo per delega scritta dell'avv. Anna

Casavecchia per l'appellato Tricarico.

Svolgimento del processo

1. L'azione risarcitoria della Procura contabile fa seguito al crollo,

avvenuto il 6 settembre 2011, della controsoffittatura del salone del

centro culturale "Le Serre", denominato "La Nave", sito nel Comune

di Grugliasco e al relativo procedimento penale (definito dal Tribunale

di Torino con la sentenza n. 3535/2017, parzialmente confermata dalla

Corte di appello di Torino con sentenza n. 1055/2019), conclusosi con

la condanna a mesi otto di reclusione dei sigg.ri Carlo DE BLASIO DI

PALIZZI, collaudatore tecnico-amministrativo, e Matteo TRICARICO,

direttore dei lavori, per il delitto di crollo colposo di costruzioni ex artt.

434 e 449 c.p..

1.1. La causa del crollo della controsoffittatura, come accertato dal giudice penale, veniva individuata nell'esecuzione dell'opera non conforme al progetto (che prevedeva l'ancoraggio del controsoffitto poi collassato alla struttura portante, ed in particolare alla parte in calcestruzzo, e non a quella, meno resistente, in laterizio) e nell'utilizzo di materiali non idonei allo scopo.

2. La Procura regionale evocava in giudizio, oltre ai predetti De Blasio Di Palizzi e Tricarico, anche Mancini Carmine, collaudatore per le opere strutturali, Alessio Norma, in veste di r.u.p. presso il Comune di Grugliasco, Mercatali Enrico Mario, Della Volta Giacomo e Zambelli Alberto, questi ultimi in veste di direttori operativi componenti l'Ufficio di direzione dei lavori.

Tutti i succitati convenuti venivano assolti dall'imputazione penale loro ascritta per non aver commesso il fatto.

2.1. Secondo la prospettazione attorea, la responsabilità di De Blasio e di Tricarico sarebbe diretta siccome fondata sugli accertamenti disposti nel processo penale che li vedeva entrambi condannati, sia in primo che in secondo grado. Secondo la Procura, sarebbe diretta anche la responsabilità di Mancini, collaudatore delle opere strutturali, essendo rilevabili anche da lui le difformità esecutive in questione, così come quelle del r.u.p. Alessio, per omesso controllo. La responsabilità di Mercatali, Della Volta e Zambelli quali componenti l'Ufficio di direzione dei lavori, nominati ai sensi degli artt. 123 e ss. D.P.R. n. 554/1999 con funzioni di assistenza al direttore dei lavori, sussisterebbe invece a titolo sussidiario.

2.2. Il danno subito dal Comune di Grugliasco a causa del crollo veniva ravvisato, da un lato, nelle spese di ricostruzione e ripristino del controsoffitto collassato (pari ad euro 123.969,08), qualificate dalla Procura come danno emergente, dall'altro, nelle spese sostenute per l'utilizzazione, la manutenzione e la gestione di strutture alternative per il periodo in cui l'immobile oggetto di crollo è risultato inagibile (pari ad euro 110.137,00), prospettate quale lucro cessante.

2.3. Contestato l'elemento soggettivo del dolo o, in subordine, della colpa grave, il danno totale, pari ad euro 234.106,08, veniva addebitato nell'atto di citazione nella misura del 70% al direttore dei lavori (TRICARICO) ed al collaudatore principale DE BLASIO, in solido tra loro, del 10% al secondo collaudatore (MANCINI) e del 20% al r.u.p. (ALESSIO). Della quota del 70% del danno venivano chiamati a rispondere, a titolo di responsabilità sussidiaria, anche i tre componenti dell'Ufficio di direzione lavori (MERCATALI, DELLA VOLTA, e ZAMBELLI), in quote uguali tra loro.

3. Con la sentenza n. 44 del 2021, la Sezione territoriale ha respinto la domanda proposta nei confronti dei convenuti Zambelli, Alessio, Della Volta, Mancini e Mercatali, sull'assunto che nei loro confronti fa stato l'assoluzione pronunciata per i medesimi fatti nel giudizio penale e l'ha accolta, invece, per i convenuti Di Blasio Di Palizzi e Tricarico, condannandoli a risarcire al Comune di Brugliasco la somma di € 21.000 ciascuno, per un totale di euro 42.000, pari ad un terzo del danno accertato, per complessivi euro € 123.969,08, corrispondente all'ammontare delle spese di ricostruzione e ripristino del

controsoffitto crollato.

4. Avverso la succitata sentenza ha interposto appello la Procura regionale deducendo sei motivi di gravame.

4.1. Con il primo motivo, parte appellante deduce la mancata, insufficiente ed errata motivazione rispetto all'assoluzione dei sigg.ri MERCATALI, MANCINI, ALESSIO, ZAMBELLI e DELLA VOLTA.

Lamentando una sorta di automatismo assolutorio dalla giurisdizione penale a quella contabile, si adduce che l'applicazione dell'art. 652 cod.

proc. pen. non possa prescindere dall'autonoma valutazione che il giudice contabile è chiamato a svolgere sui fatti e sulle circostanze

emergenti dalla motivazione della sentenza penale con lo scopo di

accertare se la dichiarazione di non sussistenza del fatto comporti a sua

volta anche l'insussistenza dell'evento dannoso (condotta/danno) ai

fini della pronuncia erariale. Si adduce inoltre che, nel caso di specie, i

convenuti Mercatali, Mancini, Alessio, Zambelli e Della Volta hanno

disatteso i rispettivi obblighi di servizio, a nulla rilevando la

circostanza che essi non abbiano determinato il fatto di reato, che è

diverso da quello che ha cagionato il danno all'amministrazione

comunale. Peraltro, nella sentenza assolutoria non sarebbe stata in

alcun modo valutata la mancata sovrapposibilità del bene tutelato in

sede penale (la pubblica incolumità) e quello tutelato nel giudizio

contabile (il patrimonio pubblico). Da ciò la grave carenza

motivazionale sul punto.

4.2. Con il secondo motivo si deduce la mancata, insufficiente ed errata motivazione rispetto all'assoluzione del r.u.p. Alessio. Poiché dalla

perizia svolta in sede penale sarebbe emerso chiaramente che la realizzazione delle opere, con le modalità indicate dai progettisti, sia stata carente e mal realizzata, si configura secondo la Procura appellante un chiaro concorso di responsabilità nella determinazione del danno nelle condotte del direttore dei lavori e del responsabile unico del procedimento, nei confronti del quale, sebbene sia stata esclusa una sua corresponsabilità penale nei reati contestati, non altrettanto può dirsi a livello di responsabilità omissiva concorrente nel fatto dannoso.

4.3. Con il terzo motivo viene dedotta la mancata, insufficiente ed errata motivazione rispetto all'assoluzione del collaudatore statico, ing. Mancini, la cui condotta - almeno sotto il profilo della causalità del danno - sarebbe caratterizzata da colpa gravissima sotto il profilo della mancata verifica della pericolosità di ciò che si era realizzato, atteso che detto convenuto partecipò alla visita finale di collaudo delle opere insieme al collaudatore principale e al r.u.p., come risulta dal relativo verbale del 21.12.2015.

4.4. Con il quarto motivo si deduce la mancata, insufficiente ed errata motivazione rispetto all'assoluzione dei sigg.ri Mercatali, Della Volta e Zambelli, quali componenti dell'Ufficio di direzione dei lavori, nei cui confronti la Procura aveva prospettato nell'atto di citazione una responsabilità di tipo sussidiario e ai quali con l'atto di appello si contesta di non avere cooperato efficacemente con la direzione dei lavori riguardo all'andamento dell'esecuzione dell'opera da parte delle imprese, nonostante il vincolo evidente di sussidiarietà con il

direttore dei lavori.

4.5. Con il quinto motivo si deduce la mancata motivazione dell'esercizio del potere di riduzione del danno nei confronti dei convenuti De Blasio e Tricarico, ai quali è stato addossato solo un terzo (euro 42.000) delle spese di ricostruzione, riparazione e ripristino della struttura crollata, pari ad euro 123.969,08.

4.6. Con il sesto motivo si deducono: a) l'errata ed insufficiente motivazione in ordine al mancato computo, quale danno erariale, per complessivi euro 110.137,00, del totale degli interventi e/o costi sostitutivi sostenuti dal Comune nel periodo di indisponibilità della struttura "La Nave"; b) la mancata valutazione degli elementi e documenti di prova del danno da lucro cessante (in particolare, i mandati di pagamento e le dichiarazioni dell'amministrazione danneggiata circa le spese sostenute per svolgere in altri siti e con maggiori esborsi di pubbliche risorse i servizi pubblici comunali che ordinariamente venivano svolti presso la struttura crollata); c) in ultimo, la violazione dell'art. 2056, comma 2, cod. civ. in ragione della mancata valutazione in via equitativa di detta componente del lucro cessante.

In conclusione, la Procura regionale chiede, in parziale riforma della sentenza appellata, di condannare gli odierni appellati a pagare in favore del Comune di Grugliasco, a titolo di risarcimento del danno erariale, l'importo di € 234.106,08, da ripartirsi, salva diversa determinazione del Collegio, nella misura del 70% in capo al direttore dei lavori (Tricarico) ed al collaudatore principale (De Blasio Di

Palizzi), in solido tra loro, del 10% in capo al collaudatore delle opere strutturali (Mancini) e del restante 20% in capo al r.u.p. (Alessio).

Chiede, inoltre, che del 70% del danno, imputato a Tricarico e De Blasio Di Palizzi, siano chiamati a rispondere, a titolo di responsabilità sussidiaria, i tre componenti dell'Ufficio di direzione lavori (Della Volta, Mercatali e Zambelli), in quote eguali tra loro; in subordine, condannare i convenuti, secondo le medesime ripartizioni, a risarcire il Comune di Grugliasco del solo danno da ricostruzione, riparazione e ripristino pari ad euro 123.969,08; in ulteriore subordine, condannare i convenuti, secondo le medesime ripartizioni, a risarcire il Comune di Grugliasco della diversa somma ritenuta di giustizia all'esito del giudizio, in ogni caso oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento lesivo al saldo effettivo ed alle spese di giudizio.

5. Si sono costituiti in giudizio tutti gli appellati, i quali, con argomentazioni in parte sovrapponibili tra loro, chiedono il rigetto dell'appello siccome inammissibile e infondato e la conferma della decisione impugnata. In subordine, chiedono di accertare l'effettiva misura della quota di danno realmente addebitabile ai singoli appellati, tenuto conto del contributo di ciascuno dei soggetti che hanno concorso nella determinazione dell'evento, con esclusione della prospettata responsabilità sussidiaria, e che tale quota di danno sia ridotta nella misura minima in attuazione dell'art. 1, commi 1-bis, 1-quater e 1-quinquies della legge n. 20 del 1994.

6. All'udienza pubblica del 31 gennaio 2024, il V.P.G. si sofferma sul primo motivo di gravame, ovvero sulla mancata valutazione da parte

del giudice di prime cure della giurisprudenza formatasi circa

l'operatività dell'art. 652 c.p.p.. Richiama l'atto di appello ed insiste

sulle conclusioni ivi rassegnate.

L'avv. Ioppoli, per l'appellato Alessio, si riporta alla memoria depositata.

L'avv. Del Monte, per l'appellato De Blasio Di Palizzi, osserva che la sentenza ha correttamente applicato i principi in materia di attribuzione della responsabilità. Si sofferma sul contributo causale dell'appaltatore. Si riporta alla memoria di costituzione e chiede la conferma dell'impugnata pronuncia.

L'avv. Floridi, per gli appellati Della Volta e Zambelli, dichiara di condividere le argomentazioni poste a fondamento della sentenza impugnata. Si riporta alla memoria depositata evidenziando il ruolo piuttosto circoscritto dei propri assistiti.

L'avv. Franchino, per l'appellato Mancini, eccepisce il corretto esercizio da parte del proprio assistito dell'attività di controllo antecedente, come si evincerebbe anche piantina topografica. Evidenzia come anche in sede penale sia stata affermata la sua piena estraneità rispetto ai fatti causativi del crollo. Si riporta agli scritti difensivi.

L'avv. Celestino richiama la sentenza penale di assoluzione dell'arch. Mercatali per non aver commesso il fatto. Lamenta l'impossibilità, per il suo assistito, di svolgere in concreto il controllo sui lavori relativi al controsoffitto. Si riporta alla memoria in atti evidenziando la inesatta quantificazione del danno da parte della Procura.

L'avv. Di Ciommo, per l'appellato Tricarico, si riporta integralmente alla comparsa di costituzione.

Terminata la discussione, la causa viene trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

7. I primi quattro motivi di gravame, riguardanti sotto svariati profili la pronuncia di assoluzione emessa dalla Corte territoriale in favore dei sigg.ri Mercatali, Mancini, Alessio, Zambelli e Della Volta, possono essere esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi.

Secondo la Procura appellante, pur in presenza di un giudicato penale di assoluzione pronunciato in seguito a dibattimento, l'applicazione dell'art. 652 cod. proc. pen. non può prescindere dall'autonoma valutazione che il giudice contabile deve svolgere sui fatti e sulle circostanze emergenti dalla motivazione della sentenza penale; ciò allo scopo di accertare se la dichiarazione di non sussistenza del fatto comporti a sua volta anche l'insussistenza dell'evento dannoso (condotta/danno) ai fini della pronuncia erariale.

7.1. La censura è infondata.

Nella fattispecie in esame, il giudizio penale ha escluso qualunque forma di responsabilità penale in capo ai sigg.ri Mercatali, Mancini, Alessio, Zambelli e Della Volta in relazione al crollo del controsoffitto della struttura comunale "La Nave".

E' noto al Collegio l'orientamento giurisprudenziale secondo cui «In materia di rapporti tra giudizio penale e civile, l'assoluzione dell'imputato secondo la formula "perché il fatto non sussiste" non preclude la possibilità di pervenire, nel giudizio di risarcimento dei

danni intentato a carico dello stesso, all'affermazione della sua responsabilità civile, considerato il diverso atteggiarsi, in tale ambito, sia dell'elemento della colpa che delle modalità di accertamento del nesso di causalità di materiale» (Cass. sent. n. 8035 del 21/04/2016, in termini anche Cass. 30/08/2004, n. 17401; Cass. 30/10/2007, n. 22883; Cass. 11/02/2011, n. 3376; Cass., ord., 13/11/2013, n. 25538; Cass. 15/5/2018, n.11791). Secondo tale orientamento, allorquando l'assoluzione sia l'effetto della constatata assenza di uno degli elementi costitutivi della fattispecie (nel caso di specie, il dolo), ma tale elemento sia influente ai fini della configurabilità, in altro plesso giudiziario, della responsabilità per i danni cagionati in conseguenza della medesima condotta, il giudicato penale, ancorché maturato in esito al giudizio dibattimentale, non è in grado di paralizzare l'azione civile. Ciò in ossequio al principio che esclude qualsiasi automatismo tra formula assolutoria adottata ed efficacia del giudicato extrapenale, la cui valutazione va condotta, caso per caso, tenendo conto dell'effettivo accertamento contenuto nella statuizione dal giudice penale (ex multis, Corte dei conti, Sez. I app., sent. 3/2024; Sez. II app., n. 275/2020).

7.2. Oltre a ciò, questa Corte ha ripetutamente affermato che la sentenza penale di assoluzione può fare stato nel giudizio contabile limitatamente alla materialità dei fatti accertati ovvero esclusi, mentre l'eventuale liceità penale non esclude anche l'illiceità contabile (Sez. II app., sentt. 159/2020, 91/2020, 392/2019; Sez. III app., sent. 33/2017; Sez. I app., sentt. 95/2011, 624/2013, n. 774/2013).

In altri termini, il vincolo per il giudice contabile nel procedere alla

(autonoma) valutazione della fattispecie concreta discende dalla medesimezza del fatto materiale sul quale si è formato il giudicato penale di assoluzione, atteso che, a norma dell'art. 652, comma 1, c.p.p. *“La sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso dal danneggiato o nell'interesse dello stesso, sempre che il danneggiato si sia costituito o sia stato posto in condizione di costituirsi parte civile, salvo che il danneggiato dal reato abbia esercitato l'azione in sede civile a norma dell'articolo 75 comma 2”.*

7.3. Ebbene, nel caso di specie, il giudice di prime cure ha fatto corretta applicazione dell'art. 652 c.p.p., avendo affermato che *“la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che tale efficacia postula la identità del fatto materiale e che a tal fine occorre fare riferimento non solo al dispositivo, che deve essere del tipo previsto, ma anche alla motivazione (cfr., per l'affermazione di questi principi, Cass. SS.UU. n. 1768/2011). Ancorché nei limiti dell'accertamento del fatto materiale e della sua riferibilità all'imputato, in coerenza con il principio dell'indipendenza delle giurisdizioni cui si ispira l'ordinamento a partire dal codice di procedura penale del 1988, la prevista efficacia della sentenza penale irrevocabile di assoluzione vincola il giudice della responsabilità amministrativa (cfr., di recente, Sez. I App. n. 35/2020)”*, e ciò sulla base della ritenuta *“identità del fatto materiale*

emergente dagli atti di causa”.

Il giudice territoriale ha altresì osservato che “Sulla imputazione penale per “crollo di costruzioni” colposo ex artt. 434 e 449 cod. pen. per avere omesso i necessari controlli sui materiali, sulle modalità di posa in opera, sugli elementi della struttura, sui punti di vincolo, ai fini di evidenziare le carenze sussistenti e palesemente individuabili, e, conseguentemente, causato il crollo della controsoffittatura, così come descritta nelle sentenze del Tribunale e della Corte d’appello di Torino in atti, i giudici penali si sono pronunciati all’esito di un accertamento che ha escluso la responsabilità degli imputati per non avere materialmente commesso il fatto loro addebitato e non per semplice carenza di prova o mancanza dell’elemento soggettivo del reato.”.

7.4. Invero, relativamente alla posizione dei sigg.ri Mercatali, Mancini, Zambelli, Alessio e Della Volta, il giudice penale (v. sentenza n. del Tribunale di Torino, confermata sul punto dalla Corte di appello) li ha mandati tutti assolti dai reati loro contestati “per non aver commesso il fatto”. Quanto al Mancini, incaricato del collaudo statico, perché “i controsoffitti sono carichi permanenti non strutturali”; quanto all’Alessio, responsabile del procedimento, perché “nessun ruolo causale risulta avere svolto l'imputata”; quanto a Zambelli e Della Volta, componenti dell’Ufficio di direzione dei lavori, perché agli stessi “alcun rilievo può essere mosso nei confronti dell'attività svolta”. Quanto al Mercatali, direttore operativo dei lavori, il giudice penale ha osservato che “alcun rimprovero in tale ruolo può essere mosso nei confronti di Mercatali, in considerazione di quanto emerso circa i

rapporti certamente conflittuali, in generale, tra l'esecutore dei lavori e la direzione operativa.". Infatti, dal tenore delle produzioni documentali inerenti la corrispondenza intercorsa, a luglio 2004, fra Mercatali e il Comune di Grugliasco, nelle persone di Tricarico, Moro e De Blasio, nonché Mercatali e l'impresa Panero, "si evince la certa sussistenza, sul piano generale, di dissidi e frizioni fra Mercatali e l'impresa Panero, esecutrice dell'opera. In particolare si rileva che, a fronte di una segnalazione di Mercatali circa la presenza di errori e differenze esecutive rispetto a quanto stabilito nel suo progetto (sia pure, in questo momento, relativamente ad altri aspetti), l'impresa Panero abbia definitivamente disconosciuto le indicazioni e gli ordini impartiti dal primo e abbia espresso la sua ferma volontà di avere contatti diretti solo ed esclusivamente con il direttore dei lavori, ma soprattutto abbia preannunciato che nessuna comunicazione sarebbe stata fornita dall'impresa al Mercatali circa lo svolgimento dei lavori.". Da ciò l'affermazione del Tribunale secondo cui "non può ritenersi dimostrato che il direttore operativo sia stato messo in condizione di poter esercitare il suo pieno ruolo di controllore, in funzione del ruolo così affidatogli dalla direzione lavorativa in fase esecutiva", e quella per cui che l'opera di controllo del Mercatali fosse stata ostacolata "dai responsabili della ditta Panero, che aveva richiesto al direttore dei lavori di non interloquire direttamente con il direttore operativo", tali da giustificare la seguente conclusione: "può, così, escludersi, anche sotto tale profilo, una responsabilità del Mercatali".

7.5. Ritiene pertanto il Collegio che la Corte territoriale non si sia affatto

limitata a far discendere, quale automatismo, l'assoluzione in sede contabile in ragione dell'accertamento svolto in sede penale, ma ha espressamente valutato e motivato le ragioni per le quali tale assoluzione dovesse trovare corrispondenza anche in questa sede giurisdizionale.

Né è censurabile l'utilizzo delle risultanze probatorie emerse nel giudizio penale, alla luce del consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale le risultanze documentali e gli elementi di prova assunti al fascicolo processuale e provenienti dagli atti di altri procedimenti possono essere utilizzati, come prove atipiche, in altro giudizio, ai fini del libero convincimento del giudice (ex multis, Cass. civ., n. 12422/2000; n. 7698/2014; CdS., n. 2847/2012; Corte dei conti, App. II nn. 75,165/2020, 391/2023; App. III n. 408/2021; App. Sicilia n. 34/2021).

Va, pertanto, esclusa, nel caso di specie, qualsiasi responsabilità amministrativo contabile degli appellati Mercatali, Mancini, Zambelli, Alessio e Della Volta, non soltanto in via principale ma anche in via sussidiaria.

8. E' infondato anche il quinto motivo, con il quale si lamenta un difetto di motivazione nell'avere il giudice di prime cure esercitato il potere di riduzione del danno cd. emergente, nella misura contestata in citazione, nei confronti dei condannati De Blasio e Tricarico.

La Corte territoriale ha fatto buon uso della regola dettata dall'art. 1 comma 1-*quater* della L. n. 20/1994, la quale impone al giudice contabile, se il fatto dannoso è causato da più persone, di valutare le

singole responsabilità e condannare ciascuno “per la parte che vi ha preso”. Il giudice ha ritenuto, infatti, con un percorso motivazionale coerente con le risultanze probatorie in atti, che “nella specie la parte maggiore di responsabilità appartiene agli esecutori dell’opera, mentre i tecnici intervenuti nella fase di collaudo, tra cui va ricompreso, in ragione degli addebiti per cui è causa, il d.l., sono corresponsabili in misura minore”.

Appare, pertanto, compatibile con la realtà processuale ed esente da censure la riduzione ad un terzo del danno nei confronti dei convenuti De Blasio e Tricarico, avendo il giudice – come già detto – attribuito agli esecutori dell’opera, non convenuti nel presente giudizio, un ruolo preponderante nella causazione del predetto danno.

9. E’ infine infondato anche il sesto motivo di gravame.

Il Collegio condivide la statuizione con cui la Corte piemontese ha negato la risarcibilità delle altre spese, richieste dalla parte attrice a titolo di lucro cessante.

Tali spese, asseritamente sostenute dal Comune di Grugliasco per il ricorso a strutture e soluzioni alternative nel periodo di indisponibilità della “Nave” e quantificate in citazione in euro 110.137,00, sono fondate su documenti di carattere generico che non comprovano alcuna connessione con l’evento dannoso per cui è causa.

Più in dettaglio, quanto al rimborso forfetario di Euro 53.137,00, disposto dal Comune con il mandato di pagamento n. 996/2014 in favore della società “Le Serre” a copertura delle spese sostenute per interventi di manutenzione straordinaria, non vi è alcuna prova che

detta spesa sia relativa alla indisponibilità della struttura, difettando qualsivoglia conforto documentale ulteriore. Peraltro, tale spesa neppure può ricondursi alle opere di ripristino e miglioria già effettuate dal Comune, poiché in tal caso si tratterebbe di una duplicazione della voce di costo già compresa nella posta di danno riconosciuta dal giudice a titolo di danno emergente.

Quanto all'esborso di Euro 15.000,00, di cui al mandato di pagamento n. 269/13, avente per oggetto "Realizzazione Attività Natalizie Contributo alla Soc. Le Serre", è emerso in atti che si tratta di una somma che il Comune di Grugliasco era solito erogare annualmente, a seconda delle disponibilità, alla società Le Serre e non ha alcuna connessione con il ripristino del controsoffitto crollato.

Quanto alla somma di Euro 42.000,00 di cui al mandato n. 1182/2012, che secondo la Procura appellante si riferisce "alla utilizzazione del teatro "Le Serre" per lo svolgimento delle attività natalizie nel periodo di indisponibilità della struttura comunale crollata, la stessa Amministrazione comunale ne ha smentito la riferibilità all'evento dannoso per cui è causa, come si evince dalla comunicazione del Dirigente del Settore Lavori Pubblici del 13.01.2020 che negava l'accesso alla documentazione afferente il mandato di pagamento 1182/2012 in quanto "non risulta collegabile all'argomento oggetto della presente, sia per l'importo che per il destinatario".

Alla luce delle suesposte considerazioni l'appello è infondato e va, quindi, rigettato con conseguente conferma della sentenza impugnata.

Il rigetto nel merito dell'appello comporta l'obbligo di rimborsare in

	19	
	favore delle parti appellate costituitesi in giudizio gli oneri di difesa,	
	che vanno posti a carico del Comune di Grugliasco, nella misura	
	indicata in dispositivo.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti - Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d’Appello,	
	definitivamente pronunciando, rigetta l’appello in epigrafe e, per	
	l’effetto, conferma la sentenza impugnata. Liquidata in favore delle parti	
	appellate, a titolo di rimborso delle spese di lite, le somme a fianco di	
	ciascuno indicate:	
	• ALESSIO Norma: euro 2.659,00;	
	• DE BLASIO DI PALIZZI Carlo: euro 3.789,00;	
	• DELLA VOLTA Giacomo: euro 3.789,00;	
	• MANCINI Carmine: euro 1.522,00;	
	• MERCATALI Enrico: euro 3.789,00;	
	• TRICARICO Matteo: euro 3.789,00;	
	• ZAMBELLI Alberto Eugenio: euro 3.789,00;	
	oltre agli oneri accessori come per legge.	
	Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.	
	Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 31 gennaio 2024.	
	L’ESTENSORE	IL PRESIDENTE
	Antonio Di Stazio	Giuseppina Maio
	f.to digitalmente	f.to digitalmente
	Depositata in Segreteria il 26/03/2024	
	il dirigente	
	f. to digitalmente	